



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REPERTORIO N.

1696/2023

COMUNE DI DIANO D'ALBA

(Provincia di Cuneo)

CONTRATTO D'APPALTO: CUP D44D22003520002. INTERVENTO PNRR

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MISSIONE 2,

COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI

COMUNI. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE

DENOMINATO "EX-CASERMA" NEL CAPOLUOGO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sei** del mese di **dicembre**, alle ore **17.45** in Diano

d'Alba (CN), nella sede comunale, in Via Umberto I° n° 22, presso l'Ufficio di

Segreteria Comunale, avanti a me, **Dott.sa FRACCHIA Paola**, Segretario Comunale

del Comune di Diano d'Alba, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare i

contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.

267/2000 – T.U.E.L., sono personalmente comparsi i signori:

- **Geom. TARETTO Marco**, nato a Levice (CN) il 21.06.1964 – c.f.

TRTMRC64H21E564H – in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici –

Gestione del Patrimonio – Urbanistica del Comune di Diano d'Alba (CN) ed ivi

domiciliato per la carica, a tale funzione nominato con Decreto Sindacale n. 2/2022

del 30.05.2022 e conseguentemente autorizzato alla firma del presente contratto in

base agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., il quale

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Diano d'Alba (CN), codice fiscale 00436130041 di



seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

- **Sig.ra ORLANDO Maria** nata a Mondovì (CN) il 26/05/1972, c.f.

RNLMRA72E66F351V - residente in Via Umberto I n. 106 –Mombasiglio (CN), la

quale dichiara di intervenire in qualità di Legale Rappresentante della ditta EDIL-

MONGIA S.N.C.di Orlando Oreste & C.- con sede in Via Umberto I n. 106 –

Mombasiglio (CN)- (C.F.e P.IVA 00823020045), di seguito indicato più brevemente

«appaltatore»;

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono

personalmente certo, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, di comune

accordo e con il mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09/08/2023, è stato approvato il progetto

di fattibilità tecnico-economico;

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 23/08/2023 venne approvato il

Progetto Esecutivo inerente l'intervento denominato PNRR FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MISSIONE 2, COMPONENTE

4, INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE

DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP:

D44D22003520002. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO

COMUNALE DENOMINATO "EX-CASERMA" NEL CAPOLUOGO, così come

redatto dal professionista CUSSA arch. Chiara con studio in Savigliano (CN), per un

importo progettuale complessivo di Euro 90.000,00, di cui Euro 73.172,10 per lavori

a base d'asta (di cui Euro 24.580,60 per costi della sicurezza ed Euro 31.022,44 per

costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta)



- in data 15/09/2023 è stata adottata la determina di affidamento diretto ai sensi dell'art.1. comma 2, lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art.51 comma 1 lett.a) sub. 2.1 del d.l. 77/2021, n. 169 per l'affidamento dell'intervento denominato PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CUP: D44D22003520002. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "EX-CASERMA" NEL CAPOLUOGO, con la quale i lavori suddetti sono stati aggiudicati alla ditta EDILMONGIA S.N.C. DI ORLANDO ORESTE & C. con sede a Mombasiglio (CN) – Via Umberto I n. 106 (c.f. / P.IVA 00823020045), per un importo di Euro 15.861,35 (IVA esclusa), a seguito del ribasso del 9,72 % sul prezzo a base d'asta, a cui si aggiungono Euro 24.580,60 per oneri per la sicurezza e Euro 31.022,44 per costi della manodopera (entrambi non soggetti a ribasso), e quindi per complessivi Euro 71.464,39, oltre IVA 10%, pari a Euro 7.146,44, per un importo complessivo (IVA inclusa) di Euro 78.610,83;

- l'intervento in oggetto è finanziato nell'importo complessivo di € 90.000,00 come segue:

Per € 40.000,00 con fondi propri;

Per € 50.000,00 "Finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU", con contributo di cui Ministero dell'Interno di cui all'art. 1, commi 29 e ss., lettera a) della Legge n. 160/2019: "interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione



di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” – confluito nei fondi PNRR

a valere sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 a seguito della L.233 del

29/12/2021 di conversione del D.L. del 06 novembre 2021, n.152;

- che l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ed ha prodotto la documen-

tazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto ed ha

regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti preliminari previsti;

- posto che per il presente appalto è stato rispettato il principio di “non artificioso

frazionamento” dell'appalto ex art 14 c. 6 D.Lgs. n. 36/2023; dell'assenza del cd.

doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; non è stata

data attuazione all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e

smi in materia di obblighi assunzionali dato l'importo limitato del contratto e la

tipologia e natura delle prestazioni, ai sensi del comma 7 del predetto Decreto

Legge;

– che sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione, di cui all'art. 90,

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

- volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto

in oggetto, i predetti componenti, previo riconoscimento e conferma della narrativa

che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta, l'appalto

dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO

COMUNALE DENOMINATO "EX-CASERMA" NEL CAPOLUOGO (CUP:

D44D22003520002);



2.L'importo contrattuale ammonta a € 71.464,39 (settantunmilaquattrocentosessanta quattro/39) comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad € 24.580,60, il tutto da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi "a CORPO", secondo quanto specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto, salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

il Capitolato Speciale d'appalto;

tutti gli elaborati grafici, le relazioni generali e specialistiche del progetto esecutivo

approvato con Deliberazione G.C. n. 96 del 23/08/2023;

l'elenco dei prezzi unitari;

i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Piano operativo di sicurezza;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 2 BIS – SPECIFICHE PRESCRIZIONI AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITA' PNRR

1.L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e



diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C4I2.2.," e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Diano d'Alba. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

2.L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare, come indicato nell'Allegato 17 del Progetto Esecutivo approvato, sottostare alle indicazioni gestionali ed operative della "Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali", applicata a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non, di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione)". L'appaltatore dichiara di aver preso visione della Relazione DNSH predisposta dal professionista all'uopo incaricato Arch. CUSSA Chiara, qui integralmente richiamata anche se non materialmente allegate (Allegato 17 del progetto esecutivo) e, contestualmente, dei VINCOLI DNSH e delle dichiarazioni ex- ante intervento predisposte dal medesimo professionista.



Si impegna a fornire, alla conclusione dei lavori, la documentazione necessaria al professionista per le dichiarazioni ex post-intervento.

3.L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità in quanto occupa meno di 15 dipendenti.

4. L'appaltatore è stato esonerato dall'Ente dall'obbligo di nuove assunzioni per la parità di genere e generazionale data l'entità modesta dell'importo di contratto per la realizzazione dei lavori e in oggetto.

ARTICOLO 3 – TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 90 (NOVANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto all'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore verrà applicata, ai sensi dell'art. 2.15 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque ai sensi dell'art.50 del D.L. 77/2021, complessivamente non superiore al 20% dello stesso importo contrattuale.

In applicazione dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione riconosce a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al 1 per mille, fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme



indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 4 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento



della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione aggiudicatrice. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale



dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione aggiudicatrice, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione aggiudicatrice per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;



d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ARTICOLO 5 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 2.18 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20%** sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'anticipazione verrà erogata all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto alle condizioni di cui al comma 1, dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

4. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominato.

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dall'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute ed al lordo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga la cifra di €25.000,00 (venticinquemila)

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP.

2. Ai sensi del medesimo art. 2.19 del capitolato speciale d'appalto, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni.

3. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione



dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 9 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Fino al 31 dicembre 2023 trova applicazione l'art.29, c.1, let. b) della Legge 28 marzo 2022, n.25, conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. L'elenco dei prezzi unitari, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 117, c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 smi, l'appaltatore ha presentato una



garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 1340-003-06/209/2991012 del 9/11/2023 rilasciata da Banco di credito P. Azzoaglio S.p.a. per un importo pari al 5% dell'importo di contratto e pertanto ammontante ad € 3.573,22.

2. Ai sensi dell'art.117, c.7 del D.Lgs. 36/2023 smi la stessa prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI PER GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Le parti contraenti danno atto che è stato sottoscritto in data odierna prima della stipulazione del presente atto, l'apposito verbale previsto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono la immediata esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

L'appaltatore ha, altresì, stipulato in data 6/11/2023 la polizza assicurativa CAR n. 430668519 con la compagnia Generali Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 117, c.10 del D. Lgs.36/2023, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di



impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione è stata stipulata per la somma assicurata di € 79.000,00 – Partita 1 - per le opere oggetto del presente contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) è pari ad € 500.000,00.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

ARTICOLO 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 16 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE



1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio.

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente alla stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

In merito a comunicazione antimafia si applica l'art.83, c. 3/let.E del D.Lgs.159/2011.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art.122 del D.Lgs. n.36/2023.

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023.

ARTICOLO 19 – DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. l'appaltatore elegge domicilio presso la casa comunale ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. L'APPALTATORE in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Il Codice Unico di Progetto è CUP: D44D22003520002;

Il Codice Identificativo di Gara rilasciato dall'ANAC è CIG: A00A5AC84E

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

Qualora ed in qualsiasi momento fra la stazione appaltante e l'appaltatore sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di



ritorno/PEC, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio della stazione appaltante e quindi il Tribunale di Asti. È esclusa la applicabilità dell'articolo 209 del Codice ed è comunque escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 22- REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, afferendo tutte le prestazioni in esso contemplate a operazioni ricadenti nel campo applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Le spese contrattuali saranno tutte a carico dell'appaltatore. Il valore dichiarato ai fini contrattuali è pari 71.464,39 (settantunomilaquattrocentosessantaquattro/39) corrispondenti all'importo dei lavori da eseguire.

ARTICOLO 23 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 24 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR)

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Diano d'Alba, Titolare del trattamento, con sede legale in Diano d'Alba (CN) –via Umberto I n. 22–PEC: comune.diano@legalmail.it Telefono: 0173 69191 Il trattamento dei dati personali



avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dal Responsabile del Settore Tecnico, Manutenzione, Lavori Pubblici al fine di perseguire la finalità dell'affidamento dei lavori in oggetto. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Sindaco Ezio Cardinale, contattabile alla pec:comune.diano@legalmail.it Informativa completa disponibile sul sito www.comune.dianodalba.cn.it.

ARTICOLO 25 PANTOUFLAGE E ALTRE DICHIARAZIONI

1. Il Geom. TARETTO Marco dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 14, c. 2, del D.P.R. 16/04/2013, n° 62, riguardante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non avendo stipulato con l'appaltatore contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data odierna.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R n° 62/2013" Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", l'appaltatore che dichiara di averne preso visione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o decadenza del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

L'appaltatore dichiara di non avere in corso rapporti di lavoro con dipendenti dell'ente il cui rapporto di lavoro sia cessato e che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2.

ARTICOLO 26- RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia



di lavori pubblici e a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Del presente atto, io Segretario generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivano con me.

Si richiede la registrazione a misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Le spese per la stipula, imposte e tasse afferenti e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su numero 20 (venti) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: Geom. TARETTO Marco -
f.to digitalmente

L'APPALTATORE: ORLANDO Maria - f.to digitalmente

Visto: per l'iscrizione a repertorio

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa FRACCHIA Paola - f.to digitalmente